



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

U-ADP/25

Circ. CNI n. 334/XX Sess./2025

Ai Presidenti degli Ordini territoriali  
degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e delle  
Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Comunicazione annuale delle spese per pubblicità istituzionale – obblighi di legge e modulistica AGCOM - informativa**

-----

Caro Presidente,

con la presente si rammenta che, ai sensi dell'**articolo 7, comma 12**, della **legge 3 maggio 2004 n.112<sup>1</sup>**, le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici, anche economici, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) le somme effettivamente impegnate, per ciascun esercizio finanziario, per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa destinati alla pubblicità istituzionale.

Tale obbligo riguarda esclusivamente gli Enti che hanno sostenuto spese a titolo oneroso.

L'AGCOM ha più volte chiarito questo aspetto, ribadendo – da ultimo nella comunicazione del 28 gennaio 2016<sup>2</sup> – che:

- ***“Gli Enti che, quindi, non destinano somme all'acquisto di spazi per la pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ovvero il cui importo impegnato sul relativo capitolo di spesa è pari a zero, sono esonerati dall'invio della relativa comunicazione.”***

---

<sup>1</sup> Di seguito il testo dell'**art.7, comma 12**, della **legge n.112/2004**: “Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

<sup>2</sup> Rinvenibile al seguente *link*: <https://www.agcom.it/provvedimenti/comunicazione-28-gennaio-2016-1>.


Con la **Delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017**, tuttora vigente, l'Autorità ha stabilito che la comunicazione in oggetto deve essere effettuata annualmente, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre.

L'adempimento deve essere assolto tramite la compilazione della modulistica telematica dedicata, disponibile sul portale AGCOM al seguente link: <https://www.agcom.it/comunicazione/avvisi/pubblicita-degli-enti-pubblici>.

Sul medesimo sito sono reperibili – oltre i moduli menzionati - le istruzioni operative necessarie per una corretta e completa trasmissione dei dati richiesti.

Cordiali saluti.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



**IL PRESIDENTE**  
(ing. A. Domenico Perrini)

